

SAN GIOVANNI TEATINO

STATUTO

Delibera n. 43 del 5.8.2006

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di San Giovanni Teatino è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune ha una propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma concesso con decreto del presidente della Repubblica in data 3 maggio 1974.
2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone concesso con decreto di cui al comma 1. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. Copia del decreto di cui ai commi precedenti è allegata al presente Statuto, sotto la lettera «A», formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune di San Giovanni Teatino comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di:
 - a) San Giovanni Teatino, capoluogo;
 - b) Sambuceto; nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
 - c) Dragonara;
 - d) Fontechiaro da Capo.
3. Il capoluogo, la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici possono

essere modificati con atto del Consiglio comunale.

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

CAPO II IL COMUNE

Art. 4

Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dal presente Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee quali quelle dell'area metropolitana Chieti - Pescara che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5

Funzioni e finalità

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di San Giovanni Teatino, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. *Il Comune di San Giovanni Teatino riconosce la dignità di ogni persona senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione, convinzione politica o filosofica, orientamento sessuale o qualunque altra caratteristica o condizione sociale o personale, riconosce come propri i valori di solidarietà umana, di incontro, di fratellanza universale e di pacifica convivenza tra i popoli, orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione. A tal fine persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.*
3. *Il Comune riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si sviluppa la libera espressione della personalità umana, favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle associazioni, in particolare del volontariato che, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quelle delle strutture*

pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nella tutela dei beni culturali e ambientali, nello sport e nel tempo libero.

4. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone. A tal fine promuove la cultura della solidarietà e del dialogo fra persone, popoli e religioni.

5. Il Comune cura il rapporto con le comunità di cittadini di San Giovanni Teatino residenti all'estero.

6. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute sia nei luoghi di vita che di lavoro. Tutela i consumatori anche attraverso sistemi di garanzia della sicurezza alimentare. Favorisce la tutela sociale e la partecipazione dei cittadini portatori di handicap. Promuove il diritto al lavoro, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali. Il comune favorisce l'insediamento delle attività produttive in maniera compatibile con i propri piani di sviluppo e le proprie esigenze territoriali ed ambientali.

7. Il Comune promuove, coordina e partecipa alle attività culturali e sostiene lo sviluppo della cooperazione e l'associazionismo tra i cittadini; valorizza le tradizioni storiche e culturali del proprio territorio; sostiene le iniziative relative al tempo libero ed allo sport come forme privilegiate di aggregazione e socializzazione tra le persone.

8. Il Comune garantisce il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale a tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

9. Il Comune riconosce nella famiglia fondata sul matrimonio la struttura sociale primaria e ne tutela e valorizza il ruolo fondamentale nella comunità. Valorizza nell'ottica sociale la maternità e la paternità, assicura il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nella cura e nell'educazione dei figli. Il Comune riconosce la dignità delle unioni familiari ed affettive fondate sul rispetto reciproco e sulla comunanza di vita, di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale, ne tutela i diritti dei componenti secondo le leggi vigenti.

10. Il Comune, protegge e valorizza l'ambiente, il paesaggio, l'assetto del territorio, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone ed il patrimonio rurale; promuove la cultura del rispetto dei diritti di tutti i viventi e della naturale necessità di convivenza con l'uomo. Adotta misure necessarie per eliminare ogni forma di inquinamento ambientale.

11. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

12. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub-delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

13. Il Comune riconosce e fa propria la convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.89 e ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176;

Art. 6

Cittadinanza Onoraria

1. La cittadinanza onoraria è conferita ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, la cui personalità, opere e testimonianze di vita si accordino con evidenti relazioni alla storia, ai valori, alla sensibilità ed agli interessi della comunità di San Giovanni Teatino.

2. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, per speciali e riconosciute benemeritenze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) Per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
- b) Per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;

- c) *Per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di Istituzioni pubbliche o private;*
 - d) *Per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune di San Giovanni Teatino, unitamente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini ed all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica ed umana della loro terra.*
3. *La cittadinanza Onoraria, nella forma del diploma di merito, è conferito dal Sindaco o suo delegato, in nome e per conto della Comunità di San Giovanni Teatino.*

Art.7

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini con una informazione efficace.
3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 8

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio.

Art. 9

Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

CAPO III

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 10

La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

Art. 11

L'autonomia

1. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 12

Lo statuto

1. Il presente statuto è fonte normativa che garantisce e regola nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

2. Lo statuto stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, la partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni e indirizza e regola i procedimenti amministrativi.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. *Lo Statuto è deliberato nella sua interezza dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Lo statuto viene votato anche articolo per articolo, qualora ne facciano richiesta almeno due quinti dei consiglieri assegnati.*

6. *Una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.*

7. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

8. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal comma 5 dell'art. 103.

CAPO IV
LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 13
I regolamenti comunali

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. *I regolamenti, dopo che le delibere di approvazione siano divenute esecutive, entrano in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.*

CAPO V
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 14
Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio, in linea anche con le risoluzioni delle organizzazioni internazionali in materia di tutela dell'infanzia e dei diritti degli animali.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione, pianificazione, generale e di settore con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 15 Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica delle comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra tali organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'Organo. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 17 Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale

dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi di governo e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) alle linee guida per l'ordinamento organizzativo degli uffici e servizi del comune;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - f) alla adozione degli atti per la disciplina e la conferma dei tributi e delle tariffe;
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
 3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo approvati dal Consiglio.
 4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
 5. Il Consiglio può esprimere, qualora ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
 6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 18

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto

e la programmazione generale adottata.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 19

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva limitatamente all'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, ed i programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del

Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Art. 20

Le nomine di rappresentanti

1. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.

Art. 21

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. È presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se nominato; in tal caso il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.
3. La seduta prosegue, subito dopo la convalida degli eletti, con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta.
4. Successivamente viene eletta la Commissione elettorale.

Art. 22

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi.
4. È facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.

Art. 23

Presidenza del Consiglio

1. *Il Consiglio comunale può nominare un Presidente e due Vice Presidenti eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti il consesso per il Presidente ed a maggioranza dei votanti per i Vice-Presidenti. La elezione dei due vice-presidenti avviene con due successive e separate votazioni, la prima riservata alla maggioranza e la seconda alla minoranza. La funzione vicaria verrà svolta prioritariamente dal Consigliere che nella elezione a Vice-Presidente abbia riportato tra le due votazioni più voti.*
2. Il Presidente ed i Vice presidenti durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di

mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello statuto, dei regolamenti o per gravi e perduranti comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

3. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

4. Il Vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

5. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e dei Vice presidenti ne esercita temporaneamente tutte le funzioni il consigliere "anziano", come definito dall'art. 25 del presente statuto.

Art. 24

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

rappresenta il Consiglio comunale;

convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco; presiede la seduta e ne dirige i lavori;

sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;

convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;

esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e nei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 25

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Il Consigliere "anziano" è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta «anziano» secondo i requisiti sopra precisati

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o a quelle straordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze.

Art. 26

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, che si sono astenuti, o che abbiano espresso voto contrario ad una proposta, e che nel contempo abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

3. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza

- deliberativa del Consiglio;
- b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
4. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
- a) dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- b) dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende, società o enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
5. *Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del T.U..*
6. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.
7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 27

I gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio, se nominato, o al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare e i relativi Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio, se nominato, o del Sindaco nell'esercizio di tali funzioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 28

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare, commissioni consiliari stabilendone il presidente, gli ambiti di competenze, i tempi di operatività, gli obiettivi.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
3. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
4. Le commissioni consiliari di cui al presente articolo si sciolgono automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva.

Art. 29
Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 30
Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, se nominato, oppure dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria e straordinaria.
3. Sono sessioni ordinarie quelle aventi a oggetto:
 - l'approvazione del bilancio preventivo;
 - l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
4. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.
5. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria dal Presidente del Consiglio, se nominato, oppure dal Sindaco quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata in un termine non superiore ai venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
8. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
9. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
10. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

Art. 31
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio, se nominato, o con il Sindaco.
2. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 32

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 33

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, nonché su atti, fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dipendenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi, con criterio proporzionale e voto plurimo. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 34

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi;
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: a) politica ambientale; b) Sport; c) Tempo libero; d) Giochi; e) Rapporti con l'associazionismo; f) Cultura e spettacolo; g) Pubblica istruzione; h) Assistenza ai giovani; i) Rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento da approvare entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 35

Composizione

1. *La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da n. 7 Assessori, scelti dal Sindaco tra i componenti del Consiglio Comunale.*
2. Non possono far parte della Giunta, contemporaneamente, assessori che siano fra loro

coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al secondo grado; inoltre non è consentita la contemporanea partecipazione tra il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 36 **Elezione**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo, dopo la convalida degli eletti. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo entro il termine e le modalità di cui all'art. 22 del presente statuto.

Art. 37 **Ruolo e competenze generali**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
4. La Giunta, in collaborazione con il Sindaco, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività svolta e sui risultati ottenuti.
6. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 38 **Esercizio delle funzioni**

1. La Giunta comunale esercita in forma collegiale le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, con le modalità stabilite dall'eventuale regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Art. 39
Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. La Giunta e il Consiglio rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni del Sindaco, sino alle nuove elezioni, sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti, del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti di Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 40
Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, compreso il vice Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza. La comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare.
2. La sostituzione dell'assessore dimissionario, o revocato, deve avvenire entro quindici giorni dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.
3. In caso di cessazione dall'Ufficio di assessore per altra causa, il Sindaco provvederà alla sostituzione con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Art. 41
Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale al quale è assegnato anche il compito di redigere il verbale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
3. Inoltre possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno, ove istituito.

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

**CAPO IV
IL SINDACO**

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo. È l'organo responsabile del Comune.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca e presiede il Consiglio comunale stabilendone l'ordine del giorno, qualora non venga nominato il presidente del Consiglio;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate come previsto dal presente statuto; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - f) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, nonché per far fronte a circostanze straordinarie in caso di emergenze collegate con il traffico

- e/o con l'inquinamento atmosferico ed acustico ed altre circostanze straordinarie.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
 3. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109-110 del D.Lgs. 267/2000, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
 4. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
 5. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
 6. Il Sindaco emana, quale rappresentante della comunità locale, in particolare, le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Art. 45

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generale dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari e degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti della Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli esercizi pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma due.

Art. 46

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio e producono gli effetti di cui all'art.39 del presente Statuto.

Art. 47

Il vice Sindaco

1. Il vice Sindaco è designato dal Sindaco tra gli Assessori, contestualmente alla nomina della Giunta.
2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione

dalla carica, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

4. Nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge il sostituto o delegato del Sindaco userà il distintivo previsto dall'art. 43, 2° comma del presente statuto.

Art. 48

Ufficio del Sindaco

1. Il Sindaco può costituire, con proprio atto da comunicarsi al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, l'Ufficio del Sindaco con funzioni consultive e di studio di particolari argomenti inerenti la vita amministrativa.

2. L'Ufficio del Sindaco svolge le proprie funzioni in diretto contatto con il Sindaco, che lo convoca e lo presiede, ed è composto, di norma, da un massimo di 3 (tre) Consiglieri comunali non facenti parte della Giunta.

3. Il Sindaco nell'ambito del proprio potere discrezionale può revocare dall'incarico uno o più Consiglieri.

4. Quando particolari circostanze lo richiedano nelle riunioni dell'Ufficio del Sindaco possono essere invitati esperti esterni all'Amministrazione comunale, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 49

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

4. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 94 e seguenti del presente statuto.

5. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma secondo le procedure previste dalle norme in vigore per eventuali legalizzazioni.

6. Il Sindaco può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi complessi. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio comunale. Le deleghe ai Consiglieri devono avere carattere temporaneo.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 50

Attuazione del principio di sussidiarietà

Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono tra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia e normativa, il principio di sussidiarietà, affermato dall'Art. 118 quarto comma della Costituzione, dall'Art. 4 della legge 59/97 e dall'Art. 3 del T.U. 267/00.

Art. 51

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Inoltre il Comune incoraggia la partecipazione dei ragazzi alla vita pubblica della comunità anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere nazionale ed europeo.

Art. 52

Riunioni, assemblee e consultazione dei cittadini

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.
4. Il Consiglio comunale e la Giunta municipale possono deliberare la consultazione preventiva di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati.
6. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio

comunale, o alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

7. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 53

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini hanno diritto a presentare istanze e proposte ai responsabili amministrativi e ai funzionari di ogni ordine e grado di specifici servizi, i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta.

2. Gli elettori del Comune possono rivolgere petizioni all'amministrazione Comunale; tali petizioni possono essere rivolte sia al Sindaco che dà loro corso, sia al Consiglio Comune che le affronta in specifiche sedute. Le petizioni devono riguardare materie di interesse generale o problemi di particolare gravità e devono essere ampiamente motivate e accompagnate da almeno un numero di firme non inferiore ad 1/20 della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno in corso. Tali firme sono dichiarate vere da almeno 20 presentatori che depositano personalmente la petizione alla Segreteria del Comune.

3. I consigli comunali provvedono a deliberare nel merito, dopo l'illustrazione da parte del primo firmatario, entro 45 giorni dalla data di presentazione delle petizioni.

4. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di iniziativa le materie elencate nel successivo art. 54 comma 4°.

Art. 54

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di elettori iscritti nelle liste del Comune non inferiore ad un decimo degli aventi diritto al voto alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Ai fini del calcolo di detto limite si terrà conto delle firme raccolte nei novanta giorni precedenti detta richiesta. Essa deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto del Comune;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

- e) designazione e nomine di rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6. I referendum sono validi se partecipano al voto un numero di elettori superiore al 50% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
9. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Per il rigetto di tale deliberazione occorrerà la maggioranza qualificata dei voti ossia dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora nella prima votazione non si ottenga la maggioranza richiesta, si terrà una seconda adunanza, che dovrà essere indetta dal 20° al 30° giorno successivo alla prima, nella quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
10. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
11. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
12. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e possono avere luogo anche in coincidenza con le altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali.
13. Non è ammessa più di una tornata referendaria, per ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno oppure tra il 15 settembre e il 15 novembre, a meno che i proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziario all'uopo fornendo idonea garanzia patrimoniale. In ogni tornata possono essere posti più quesiti referendari.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 55

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese

pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 56

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il Sindaco nomina su proposta del Segretario Comunale, il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
3. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il Sindaco procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare il provvedimento di cui al precedente comma, adeguandolo a quanto stabilito dal regolamento.
4. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO III

L'AZIONE POPOLARE

Art. 57

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione è a carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottata gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO IV

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere tempestivamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 60
Istituzione e ruolo

1. L'Amministrazione Comunale può provvedere all'Istituzione del Difensore civico; il presente statuto ne regola l'eventuale elezione ed attività.

Art. 61
Requisiti

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano incensurato, munito del titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, avente i requisiti per essere eletto consigliere comunale.
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con la veste di candidato ad alcuna di dette cariche nella tornata elettorale relativa alla sua nomina.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

Art. 62
Elezione

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Rimane in carica per la stessa durata del mandato del Sindaco, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
4. Il Difensore civico non può presentarsi come candidato alla successiva tornata elettorale comunale rispetto alla decadenza del proprio mandato.

Art. 63
Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso

da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può richiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli Assessori comunali.

Art. 64

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 65

Principi generali amministrativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- e) il favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il

rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto nonché il buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art. 66

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.
3. I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

Art. 67

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici

1. Il Sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, sentito il parere del Segretario, in base ai criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'Ente.
2. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al primo comma può avvenire a soggetti esterni mediante contratto a tempo determinato, utilizzando professionisti o dipendenti di altri enti o imprese che siano in possesso dei requisiti richiesti per la copertura di tale posto.

Art. 68

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento dell'organizzazione e ristrutturazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con contratti a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 69

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli

incarichi di propria competenza e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il Segretario comunale e l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento del personale disciplinerà secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro di riferimento e dalle leggi la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 70 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco:
 - a) svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
 - b) svolge funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili degli uffici e dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti dei detti organi;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
 - d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione e la sottoscrive insieme al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato;
 - e) roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse dell'Ente;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
 - g) studia i problemi di organizzazione, di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi – benefici;
 - h) partecipa ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari o dell'ufficio di gabinetto con funzioni referenti o consultive;
 - i) coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
 - l) provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 71 Nomina e revoca del Segretario comunale

1. Il Sindaco nomina il Segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei Segretari comunali.
2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco e può essere revocata con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.

Art. 72

Il vice segretario comunale

1. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo in caso di assenza, vacanza o impedimento.

**TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

**CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI**

Art. 73

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

**CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

Art. 74

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, società mista o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art. 75

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalle norme in materia, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 76

Servizi partecipati dal Comune

1. I servizi pubblici comunali possono essere erogati anche attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati, che offrono garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Art. 77

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.
4. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune ed in generale coloro i quali non hanno i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.
6. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio d'amministrazione, anche singolarmente prima della scadenza del mandato con provvedimento motivato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione. La revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse.
7. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda. La nomina, la conferma e la revoca del Direttore competono al Consiglio d'amministrazione dell'azienda.
8. I Revisori dei conti dell'azienda sono nominati dal Consiglio comunale.
9. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a

criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 78

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire «istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.
2. La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.
3. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dall'atto costitutivo.
4. Il Sindaco nomina il Presidente e il Consiglio d'amministrazione secondo i criteri definiti dal Consiglio comunale e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda. La nomina, la conferma e la revoca del Direttore competono al Consiglio d'amministrazione dell'azienda.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni;

Art. 79

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, secondo quanto stabilito dagli artt. 115 e 116 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

Art. 80

UNIONI DI COMUNI

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta può promuovere ed aderire alla costituzione di una Unione di Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza, che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone i costi.

CAPO II CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 81

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazioni delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare - tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 82

ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell' Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
 5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
 6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
 7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

CAPO III ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 83

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, sentita la Giunta comunale, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 84
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare dell'autonomia finanziaria fondato su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 85
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge del 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.
5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 86
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario ed al Ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 87

Bilancio comunale

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta entro il 31 dicembre, salvo eventuali proroghe stabilite dalla legge.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Abruzzo.
4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art. 88

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

CAPO II

LA REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 89

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri prescelti in conformità a quanto dispone l'art.234 del D.lgs. 267/2000.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella

gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art.90

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO III

APPALTI E CONTRATTI

Art. 91

Procedure negoziali

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

CAPO IV
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 92
Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee - guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Il Collegio dei Revisori deve, comunque, esercitare almeno ogni trimestre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'Ente.
5. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il Collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
6. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
7. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico - finanziaria al fine di consentire al Consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

CAPO V
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 93
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria viene affidato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio del Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio comunale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

**TITOLO VIII
RESPONSABILITÀ**

**CAPO I
RESPONSABILITÀ**

Art. 94

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 95

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario comunale o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario comunale o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore, il Segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 96

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione,

nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 97

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

**TITOLO IX
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

**CAPO I
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

Art. 98

Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 99

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 100

La Provincia

1. Il Comune partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 101 Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la normativa attualmente vigente.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 102 Adozione dei regolamenti

1. Il nuovo regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 103 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.